

D.R. nr. 1030/17

Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia della Università LUM "JEAN MONNET" in attuazione degli artt. 18 e 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; nonché alla disciplina delle procedure per la mobilità interuniversitaria contestuale di professori ordinari, professori associati confermati e ricercatori confermati ai sensi dell'art. 7 comma 3, ultimo periodo, della Legge del 30.12.2010 n. 240.

IL RETTORE

- Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 con la quale è istituito il Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica;
- Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 recante "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*";
- Visto l'Articolo 49, comma 1, lettere H ed M del D.L 9 Febbraio 2012, n°5, convertito dalla L. 4 Aprile 2012, n°35
- Visto l'Art. 2, comma 2/III del D.M 15 Ottobre 2013, n°827 recante "*Linee generali di indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2013-2015*"
- Visto lo Statuto della Università LUM "JEAN MONNET";
- Visto il Codice Etico della Università LUM "JEAN MONNET"
- Viste la Delibera del Senato Accademico in data 21.11.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge n°240/2010
- Vista la delibera del Senato Accademico in data 27.10.2017 con la quale è stato deliberato di aggiornare ed integrare il predetto Regolamento con la disciplina delle procedure per la mobilità interuniversitaria contestuale di professori ordinari, professori associati confermati e ricercatori confermati ai sensi dell'art. 7 comma 3, ultimo periodo, della Legge del 30.12.2010 n. 240.

DECRETA

Articolo1

Il Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia della Università LUM "JEAN MONNET" in attuazione degli Articoli 18 e 24

della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 è modificato ed integrato, come da testo allegato al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante.

Articolo 2

Il presente Decreto e l'allegato Regolamento di cui al precedente Articolo 1, sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo. Le modifiche ed integrazioni al Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia della Università LUM "JEAN MONNET" in attuazione degli Articoli 18 e 24 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, adottato secondo le modalità previste di cui alla Legge 9 Maggio 1989 n. 168, entreranno in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul sito dell'Ateneo.

Casamassima, 27.10.2017

Il RETTORE

REGOLAMENTO

- RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA DELL'UNIVERSITÀ LUM "JEAN MONNET" IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 18 E 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010 N. 240; NONCHE' ALLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PER LA MOBILITÀ INTERUNIVERSITARIA CONTESTUALE DI PROFESSORI ORDINARI, PROFESSORI ASSOCIATI CONFERMATI E RICERCATORI CONFERMATI AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 3, ULTIMO PERIODO, DELLA LEGGE DEL 30 DICEMBRE 2010 N. 240.

Articolo 1

Oggetto

Il presente Regolamento, adottato ai sensi della Legge 9 maggio 1989, n.°168, disciplina, nel rispetto della Carta Europea dei ricercatori e del Codice Etico della Università LUM “JEAN MONNET”, le procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi degli Articoli 18 e 24, della Legge 30 dicembre 2010, n° 240.

Articolo 2

Finalità

L'Università LUM “JEAN MONNET”, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione triennale del fabbisogno del personale, può procedere, ai sensi dell'Articolo 18, comma 1, e dell'Articolo 24, commi 5 e 6, della Legge n° 240/2010, alla copertura di posti di professore di prima e di seconda fascia, nel rispetto del presente Regolamento.

Articolo 3

Attivazione della procedura di assegnazione dei posti

1. Ciascun Consiglio di Facoltà, valutati i fabbisogni didattici e di ricerca di propria competenza, può proporre, attraverso il Rettore, al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo la copertura di posti di professore di prima e seconda fascia.
2. La proposta di copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia deve essere approvata dal Consiglio di Facoltà a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per la chiamata di professori di prima fascia, e a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, per la chiamata di professori di seconda fascia.
3. La proposta di copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia deve indicare, con le relative motivazioni della scelta, quale delle seguenti modalità di copertura è richiesta:
 - a) Chiamata di professore di prima o seconda fascia all'esito di procedura selettiva ai sensi dell'Articolo 18, comma 1 della Legge n° 240/2010;
 - b) Chiamata diretta di professore di prima fascia o seconda fascia all'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste, dell'Articolo 24, commi 5 e 6 della Legge n° 240/2010;
 - c) Chiamata diretta di professore di seconda fascia all'esito di procedura valutativa ai sensi, e con le modalità previste, dell'Articolo. 24 comma 5 della Legge n° 240/2010;
4. La Delibera di proposta di copertura dei posti di professore di prima o seconda fascia, sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, deve altresì esplicitare:
 - Il settore concorsuale per la quale viene richiesta la copertura del posto vacante;
 - L'eventuale profilo richiesto, definito esclusivamente in termini di indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, definizione del numero massimo di pubblicazioni (che non potrà essere inferiore a dodici) e l'indicazione circa l'accertamento delle

competenze linguistiche del candidato necessarie in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio ed al profilo plurilingue dell'Ateneo.

- Le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere espresse in termini di tipologia di impegno didattico e scientifico, nonché i diritti ed i doveri ad esso ascrivibili;
 - Il trattamento economico e previdenziale proposto ai sensi dell'Articolo 8 della Legge n° 240/2010.
5. La Delibera di proposta di copertura dei posti di professore di prima o seconda fascia approvata dal Consiglio di Facoltà è inviata al Senato Accademico che esprime parere in merito.
6. Il Consiglio di Amministrazione, acquisito parere del Senato Accademico, delibera in ordine ai posti da assegnare alle strutture dipartimentali, nonché riguardo alla copertura finanziaria degli stessi. Gli oneri derivanti dalla copertura dei posti di professori di prima e di seconda fascia di cui al presente Regolamento possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni per un importo non inferiore al costo quindicennale per la copertura del posto di professore di prima o seconda fascia.

TITOLO I – COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE DI PRIMA O SECONDA FASCIA MEDIANTE LA PROCEDURA DI SELEZIONE DI CUI ALL'ART. 18, COMMA 1, LEGGE N. 240/2010.

Articolo 4 Procedure Selettive

1. A seguito di approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, di delibera in ordine allo stato di vacanza del numero dei posti di ruolo indicati nella Delibera di proposta del Consiglio di Facoltà di cui al precedente Articolo 3, nonché di contestuale copertura finanziaria degli stessi, si avvia procedura di selezione.
2. La procedura di selezione è svolta previa emanazione, con Decreto Rettorale, di avviso di bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito Web del Ministero della Istruzione Università e Ricerca, sul sito Web dell'Unione Europea e sul sito Web dell'Ateneo. L'Avviso del Bando può essere pubblicato anche su riviste e siti scientifici nazionali ed internazionali, nonché sui principali siti di "job opening" del settore.

Articolo 5 Bandi

1. I bandi per la copertura di posti di professore di prima e di seconda fascia devono specificamente contenere:
 - a) Il numero di posti messi a bando e relative fasce;

- b) Il settore concorsuale ed un eventuale profilo esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, nonché indicazione della struttura didattica di afferenza, a cui è destinato il posto messo a bando;
- c) Le specifiche funzioni, diritti e doveri, nonché tipologia di impegno didattico e scientifico del professore, e trattamento economico e previdenziale allo stesso spettante;
- d) I requisiti soggettivi di ammissione alle procedure oggetto del bando;
- e) L'eventuale/i lingua/e straniera/e di cui si richiede l'adeguata conoscenza, anche in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;
- f) L'eventuale numero massimo, comunque non inferiore a dodici, delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare;
- g) Il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione che non potrà comunque essere inferiore a trenta giorni e decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana sul sito Web dell'Ateneo e sui siti Web del Ministero Università e Ricerca Scientifica e della Unione Europea;
- h) Le modalità di trasmissione delle candidature, nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni;
- i) L'indicazione dei criteri di valutazione cui la Commissione Istruttoria dovrà attenersi e le modalità di svolgimento delle procedure di selezione;

Articolo 6

Requisiti di ammissione delle domande

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura per la chiamata di professore di prima e di seconda fascia disciplinata dal presente titolo:
 - a) studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'Articolo 16 della Legge n°240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macro-settore e per le funzioni oggetto del procedimento, oppure per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
 - b) professori, rispettivamente di prima e di seconda fascia, già in servizio presso altri Atenei italiani nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita selezione;
 - c) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministero Istruzione Università e Ricerca.
 - d) studiosi che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 3 Luglio 1998, n° 210, per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della idoneità stessa ai sensi della norma vigente;
2. Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di cui al presente Titolo coloro che, al momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla Facoltà o alla struttura

didattica che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Amministrativo o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Articolo 7

Termini e modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione alla procedura pubblica di selezione di cui al presente Titolo, dovranno essere inoltrate al Rettore a mezzo posta o per mezzo di apposita procedura telematica se prevista, entro e non oltre il termine di scadenza stabilito nel bando. I termini utili per la presentazione delle domande non potranno essere inferiori ai 30 giorni a decorrere dal giorno della pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito Web dell'Ateneo e sui siti Web del Ministero Università e Ricerca Scientifica e della Unione Europea. Alle domande dovranno essere allegati:
 - a) curriculum scientifico-professionale;
 - b) titoli, pubblicazioni e lavori che i candidati intendono sottoporre a valutazione in numero massimo determinato dal bando;
 - c) ove previsto dal bando, elenco di referees di alto profilo accademico per eventuali richieste di lettere di presentazione da parte dell'Università.

Articolo 8

Commissioni

1. Per ciascuna procedura al presente Regolamento, il Rettore nomina con proprio decreto, sentito parere del Consiglio di Facoltà interessato e del Senato Accademico, una Commissione Istruttoria di valutazione.
2. Il Decreto Rettorale di nomina della Commissione Istruttoria viene pubblicato sul sito Web dell'Ateneo
3. La Commissione Istruttoria è composta da tre professori appartenenti o appartenuti ai ruoli di prima fascia, per le chiamate dei professori di prima fascia e da almeno un professore di prima fascia e professori di seconda fascia per le chiamate dei professori di seconda fascia. Almeno due professori dovranno appartenere ad altri Atenei, anche stranieri, in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale, inquadrati nel settore concorsuale a cui si riferisce il bando, ovvero nel settore scientifico-disciplinare corrispondente al predetto settore concorsuale, ove tale settore scientifico-disciplinare sia espressamente indicato nel bando. In mancanza, si può far ricorso anche a professori appartenenti al macro-settore relativo. Nelle procedure di selezione per la chiamata di professore di prima fascia, almeno uno dei componenti la Commissione Istruttoria deve essere uno studioso di elevato profilo scientifico attivo in Università o Centri di Ricerca di un Paese OCSE; se non disponibile, la composizione della Commissione Istruttoria è regolata dai criteri sopra indicati.
4. Per la nomina della Commissione Istruttoria si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle previste nel Codice Etico dell'Ateneo. Non

possono far parte della Commissione Istruttoria coloro che siano componenti della Commissione Nazionale per l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia di cui all'Articolo 6 del D.P.R 14 settembre 2011 n. 222. Della Commissione Istruttoria non possono far parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'Articolo 6, comma 7, della L. 240/2010.

5. In caso di sostituzione di un commissario ad atti già avviati, sono fatti salvi tutti gli atti compiuti sino al momento della sostituzione in ragione del principio di conservazione degli atti giuridici.
6. La Commissione Istruttoria individua al suo interno il Presidente ed il Segretario verbalizzante e svolge i propri lavori alla presenza di tutti i componenti, assumendo le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti. La commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
7. La Commissione Istruttoria conclude i propri lavori entro quattro mesi dalla data del Decreto Rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di quattro mesi, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione Istruttoria. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini della proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione Istruttoria ovvero dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo.

Articolo 9

Modalità di svolgimento delle selezioni

1. La Commissione Istruttoria valuta comparativamente i candidati attenendosi ai criteri di cui al presente Regolamento.
2. La Commissione Istruttoria valuta il curriculum scientifico e didattico dei candidati attraverso i titoli esplicitamente dichiarati nonché le pubblicazioni scientifiche presentate, e accerta le eventuali competenze linguistiche degli stessi.
3. La Commissione Istruttoria effettua la valutazione dei candidati mediante la formulazione, a seguito di una discussione, di un giudizio. La Commissione Istruttoria può anche procedere all'attribuzione di un punteggio a ciascuna delle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, nonché al curriculum e alla documentata attività didattica, secondo i parametri indicati ai successivi commi 5, 6 e 7 del presente Articolo.
4. La valutazione avviene sulla base di criteri predeterminati, già esplicitati nel bando, stabiliti nel rispetto degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale e nell'ambito dei criteri già fissati dal Ministero della Istruzione Università e Ricerca, nonché coerenti con quelli individuati nel presente Regolamento.
5. I criteri valutativi generali, di cui ai successivi commi 6, 7 e 8 del presente Articolo, saranno, ove possibile, integrati secondo lo schema di riferimento riportato all'Allegato 1 al presente Regolamento, di cui costituisce parte integrante.
6. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche è svolta in particolare sulla base dei seguenti criteri generali:
 - a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza nazionale e internazionale di ciascuna pubblicazione;

- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario della fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate,
 - c) rilevanza scientifica nazionale e internazionale della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
 - d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
 - a) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, la Commissione Istruttoria può avvalersi anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione alla procedura: numero totale delle citazioni; numero medio di citazioni per pubblicazione; «impact factor» totale; «impact factor» medio per pubblicazione; combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).
7. La valutazione del curriculum è svolta in particolare sulla base dei seguenti criteri generali:
- a) documentata attività di ricerca presso qualificati Istituti Universitari o di Ricerca, italiani o stranieri;
 - b) realizzazione di attività progettuale relativamente al settore concorsuale di afferenza;
 - c) responsabilità scientifica per progetti di ricerca nazionali ed internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
 - d) partecipazione in qualità di relatore ovvero di membro del comitato scientifico a convegni nazionali e internazionali;
 - e) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca e didattica;
 - f) direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio scientifico;
 - g) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio scientifico;
 - h) direzione di enti o di istituti di ricerca di alta qualificazione scientifica.
8. La valutazione dell'attività didattica è svolta in particolare sulla base dei seguenti criteri generali:
- a) quantità e qualità dei corsi tenuti a livello universitario in Italia o all'estero e continuità della tenuta degli stessi;
 - b) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, nonché quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato.
9. La procedura di selezione si svolge secondo le seguenti modalità:
- a) se prevista nel bando, il candidato deve, preliminarmente, superare una prova orale tesa all'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua straniera, anche in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio di lingua estera;
 - b) superata tale prova, il candidato deve sostenere una discussione delle pubblicazioni scientifiche prodotte, del curriculum e della documentata attività didattica svolta. All'esito della discussione da parte di ciascun candidato, la commissione procede alla formulazione del giudizio o all'attribuzione di un punteggio secondo i parametri già esplicitati nel bando.

- c) i candidati che hanno conseguito un giudizio positivo sono ammessi a sostenere una prova didattica, consistente in un seminario su un tema a propria scelta, pertinente rispetto alle tematiche proprie del settore concorsuale a cui si riferisce il bando. All'esito della prova didattica di ciascun candidato la commissione procede alla formulazione del relativo giudizio o all'attribuzione di un punteggio secondo parametri stabiliti nel bando.
10. La prova orale di conoscenza della lingua straniera, la discussione e la prova didattica sono pubbliche.
 11. La commissione, sulla base dei giudizi formulati per ciascun candidato, individua comparativamente una graduatoria dei candidati.
 12. Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità conseguenti alla procedura di cui al presente articolo.

Articolo 10 **Accertamento della regolarità degli atti**

1. Gli atti della Commissione Istruttoria inerenti la procedura sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, con allegati i giudizi individuali e collegiali, e dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti. Il Rettore, accertata la regolarità formale degli atti sulla base dell'istruttoria svolta da parte dell'ufficio preposto, con proprio decreto approva i verbali e gli atti della procedura.
2. Gli atti della procedura vengono inviati al Preside della Facoltà competente per la proposta di chiamata. Gli atti sono pubblicati sul sito Web dell'Ateneo.

Articolo 11 **Chiamata del professore**

1. Il Consiglio di Facoltà, nella prima seduta utile, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, formula motivata proposta in ordine alla chiamata del candidato comparativamente migliore, tra quelli valutati dalla Commissione Istruttoria. La proposta di chiamata formulata dal Consiglio di Facoltà, previo parere del Senato Accademico, è sottoposta alla delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, per quanto di sua competenza.
2. A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo e, nel rispetto delle previsioni di legge, il Rettore procede, con proprio Decreto, alla immissione nel ruolo dell'Ateneo del candidato comparativamente migliore.
3. Qualora, pur in presenza di candidati giudicati meritevoli dalla Commissione Istruttoria, il Consiglio di Facoltà non procedesse alla proposta di chiamata, il Preside di Facoltà deve inviare una relazione illustrativa delle motivazioni al Senato Accademico, unitamente agli atti della Commissione. È facoltà del Senato Accademico, valutati gli atti e la relazione, proporre al Consiglio di Amministrazione sanzioni nei confronti della Facoltà.

4. In caso di rinuncia o mancata presa di servizio del candidato comparativamente migliore, il Consiglio di Facoltà può, entro due mesi, sottoporre al Consiglio di Amministrazione la proposta di chiamata del secondo candidato comparativamente migliore tra quelli individuati dalla commissione come meritevoli di chiamata.

**TITOLO SECONDO – COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE DI PRIMA O
SECONDA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA IN SEGUITO ALL’ESITO DI
PROCEDURA VALUTATIVA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 5 E 6 DELLA
LEGGE N. 240/2010**

**Articolo 12
Chiamata dei professori di prima fascia**

1. In via transitoria e fino al 31 dicembre 2019, i professori di seconda fascia già in servizio presso l'Ateneo, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica, di cui all'art. 16 della Legge 240/2010, alle funzioni di prima fascia, possono essere nominati professori di prima fascia per chiamata diretta ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6, Legge 240/2010 con le modalità di seguito indicate.
2. Le deliberazioni della vacanza del posto da coprire mediante chiamata diretta sono espletate secondo quanto previsto dall'Articolo 3 del presente Regolamento.
3. Alla procedura è data pubblicità sul sito Web dell'Ateneo.
4. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, stabiliti nell'ambito dei criteri fissati con Decreto del Ministero dell'Istruzione Università e della Ricerca, nonché coerenti con quelli individuati nell'Articolo 9 del presente Regolamento. I criteri valutativi generali con cui i candidati definiti al comma 1 del presente Articolo saranno giudicati, dovranno essere, ove possibile, integrati secondo lo schema di riferimento riportato nell'Allegato 1 al presente Regolamento, di cui costituisce parte integrante.
5. Ai fini dell'accertamento della regolarità degli atti della procedura, si applica quanto previsto dall'Articolo 10 del presente Regolamento.
6. Il Consiglio di Facoltà, sentito parere del Senato Accademico, sulla base delle esigenze didattiche e scientifiche della Facoltà stessa, delibera, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, la proposta di chiamata diretta del professore da sottoporre al parere del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
7. A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, nel rispetto delle previsioni di legge, il Presidente del Consiglio di Amministrazione procede, con proprio Decreto, alla immissione nel ruolo dell'Ateneo del candidato comparativamente migliore.

**Articolo 13
Chiamata dei professori di seconda fascia**

1. I ricercatori a tempo determinato, assunti ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera b) della Legge 240/2010 già in servizio presso l'Ateneo, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della Legge 240/2010, alle funzioni di seconda fascia, possono essere nominati professori di ruolo di seconda fascia per chiamata diretta ai sensi dell'art. 24, comma 5, Legge 240/2010 con le modalità di seguito indicate.
2. Le deliberazioni della vacanza del posto da coprire mediante chiamata diretta sono espletate secondo quanto previsto dall'Articolo 3 del presente Regolamento.
3. Alla procedura è data pubblicità sul sito Web dell'Ateneo.
4. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, stabiliti nell'ambito dei criteri fissati con Decreto del Ministero dell'Istruzione Università e della Ricerca, nonché coerenti con quelli individuati nell'Articolo 9 del presente Regolamento. I criteri valutativi generali con cui i candidati definiti al comma 1 del presente Articolo saranno giudicati, dovranno essere, ove possibile, integrati secondo lo schema di riferimento riportato nell'Allegato 2 al presente Regolamento, di cui costituisce parte integrante.
5. La valutazione deve essere effettuata nel corso del terzo anno del contratto di ricercatore a tempo determinato.
6. Ai fini dell'accertamento della regolarità degli atti della procedura, si applica quanto previsto dall'Articolo 10 del presente Regolamento.
7. Il Consiglio di Facoltà, sentito parere del Senato Accademico, sulla base delle esigenze didattiche e scientifiche della Facoltà stessa, delibera con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia la proposta di chiamata diretta da sottoporre al parere del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
8. A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, nel rispetto delle previsioni di legge, il Rettore procede, con proprio Decreto, alla immissione nel ruolo dell'Ateneo del professore alla scadenza del contratto da ricercatore art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010.
9. In via transitoria e fino al 31 dicembre 2019, uguale procedura descritta nei commi 2, 3, 4, 6 e 7 è adottata per la nomina a professori di seconda fascia di ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo, e in possesso di abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010. I criteri valutativi generali con cui i candidati alle procedure del presente comma saranno giudicati, dovranno essere, ove possibile, integrati secondo lo schema di riferimento riportato nell'Allegato 3 al presente Regolamento, di cui costituisce parte integrante. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, stabiliti nell'ambito dei criteri fissati con Decreto del Ministero dell'Istruzione Università e della Ricerca, nonché coerenti con quelli già individuati nell'Articolo 9 del presente Regolamento.

**TITOLO TERZO - PROCEDURE PER LA MOBILITÀ INTERUNIVERSITARIA
CONTESTUALE DI PROFESSORI ORDINARI, PROFESSORI ASSOCIATI
CONFERMATI E RICERCATORI CONFERMATI AI SENSI DELL'ART. 7
COMMA 3, ULTIMO PERIODO, DELLA LEGGE DEL 30 DICEMBRE 2010 N. 240.**

Articolo 14 Ambito di applicazione

Il presente Titolo terzo disciplina la mobilità interuniversitaria contestuale di professori ordinari, professori associati confermati e ricercatori confermati ai sensi dell'art. 7 comma 3, ultimo periodo, della Legge del 30.12.2010 n. 240 e s.m.i che recita: *La mobilità interuniversitaria e' altresì favorita prevedendo la possibilità di effettuare trasferimenti di professori e ricercatori consenzienti attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie, con l'assenso delle università interessate.*

Articolo 15

Dichiarazione di disponibilità allo scambio

I professori e i ricercatori di cui all'art. 14 dichiarano la propria disponibilità allo scambio presentando istanza congiunta intestata e inviata a entrambe le Università coinvolte nello scambio, allegando curriculum scientifico e didattico e copia del documento di identità.

Articolo 16

Procedimento per lo scambio contestuale

1. I Professori e i Ricercatori interessati presentano la richiesta alla propria Facoltà di afferenza, indicando i settori concorsuale e scientifico disciplinare di inquadramento.
2. Il Consiglio di Facoltà adotta entro i successivi sessanta giorni una delibera motivata.
3. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, e sulla base della delibera del Consiglio di Facoltà, decide in merito al trasferimento tenendo conto anche della sostenibilità finanziaria degli effetti dello scambio contestuale.
4. Qualora lo scambio interessi professori o ricercatori afferenti a settori scientifico disciplinari incardinati presso Facoltà diverse da quella nel quale è inserito il docente richiedente il trasferimento in uscita, dovrà esprimersi motivatamente anche la Facoltà referente.
5. Le delibere dovranno essere adottate tenendo conto: a. della numerosità dei docenti del settore scientifico disciplinare della Facoltà di afferenza del docente che richiede il trasferimento in uscita; b. del carico didattico del docente che richiede il trasferimento in uscita e della sostenibilità dell'offerta formativa della facoltà stessa; c. del curriculum scientifico e didattico del docente che richiede il trasferimento in entrata ivi compresa l'eventuale attività assistenziale svolta dal medesimo, nonché della congruenza dell'attività svolta rispetto alle linee di ricerca della Facoltà; d. della insussistenza di situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente e, in particolare, che il docente che richiede il trasferimento in entrata non abbia un rapporto di coniugio, un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente alla Facoltà nella quale sarà incardinato, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
6. Nel caso in cui lo scambio sia richiesto da docenti afferenti a settori scientifico disciplinari diversi è richiesto un parere del Nucleo di valutazione relativo al carico didattico sostenuto dall'interessato ai fini della verifica della sostenibilità dell'offerta formativa.

7. Il procedimento si conclude con l’emanazione di un decreto di trasferimento da parte del Rettore con effetto dalla data individuata in base alle esigenze didattiche e previo accordo con l’altra Università coinvolta nella procedura di scambio.

TITOLO QUARTO – NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 17

1. Dall’entrata in vigore della Legge 240/2010 e fino al 31 Dicembre 2019, l’Università potrà destinare a chiamata diretta dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l’Ateneo, fino al 50% delle risorse equivalenti a quelle necessarie per la copertura dei posti di professore di ruolo. A decorrere dal 1 Gennaio 2020, l’Università potrà utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili per le chiamate.
2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento e in quanto compatibili, si applicano le previsioni di legge in materia.
3. Il Presente Regolamento, adottato secondo le modalità previste di cui alla Legge 9 Maggio 1989 n. 168, entra in vigore a far data dalla pubblicazione, sul l’albo dell’Ateneo, del Decreto Rettorale di emanazione.

ALLEGATO 1

Oggetto della valutazione	Chiamata al ruolo di professore di prima fascia	Punteggio (fino a)	SOGLIA
Didattica*	Media valutazione degli studenti	40	
	Numero tesi dottorato	32	
	Numero tesi magistrali	20	
	Numero tesi laurea	8	
Totale pesi didattica		100	
Peso/punteggio complessivo didattica	20%	20	Non prevista
Ricerca	Valutazione della produzione scientifica**	45	
	Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi; altre attività di fund raising	15	
	Posizionamento nell'ADIR di Dipartimento (purché all'interno del quintile superiore)	9	
	Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali	5	
	Attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) ufficiale presso atenei e istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione	5	
	Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca	3	
	Partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio	3	
	Conseguimento in capo alla struttura di appartenenza della titolarità di brevetti	4	
	Direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale	6	
	Direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio, partecipazione ad accademie di prestigio	5	
Totale pesi ricerca		100	
Peso complessivo ricerca	55%	55	>=27,5
Compiti organizzativi	Incarichi di responsabilità presso il Dipartimento	30	
	Partecipazioni a commissioni, comitati e incarichi in Ateneo	20	
	Incarichi di responsabilità in Ateneo	50	
Totale pesi compiti organizzativi		100	
Peso complessivo compiti organizzativi	25%	25	Non prevista
Totale Valutazione		100	>=70

* Ove opportuno le valutazioni possono essere rapportate a dati medi relativi all'ambito di insegnamento e al SSD di appartenenza del Candidato.

** Nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso, per la valutazione della produzione scientifica possono essere considerati alcuni dei seguenti indicatori:

1. Numero prodotti censiti scopus e ISI;
2. Numero medio di citazioni ISI e SCOPUS per pubblicazione;

3. "impact factor" totale (usando SNIP o IF5 anni);
4. "impact factor" medio per pubblicazione (usando SNIP o IF5 anni);
5. Combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Viene consigliato inoltre di rapportare gli indicatori al valore medio del SSD o del Dipartimento.

Nei SSD in cui non è pratica comune utilizzare tali indicatori si valuteranno il numero di prodotti classificati in fascia A, usando le metodologie adottate dal GEV-Anvur di riferimento.

La valutazione delle pubblicazioni garantisce in ogni caso la verifica dei seguenti fattori:

- a. Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b. Congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
- c. Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d. Determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale dell'autore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

ALLEGATO 2

Oggetto della valutazione	Chiamata di ricercatori a tempo determinato al ruolo di professore di seconda fascia	Punteggio (fino a)	SOGLIA
Didattica*	N. moduli/corsi per anno con partecipazione alle commissioni d'esame	17	
	Media valutazione degli studenti	30	
	Numero tesi dottorato	25	
	Numero tesi magistrali	20	
	Numero tesi laurea	8	
Totale pesi didattica		100	
Peso/punteggio complessivo didattica	30%	30	Non prevista
Ricerca	Valutazione della produzione scientifica**	55	
	Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi; altre attività di fund raising	20	
	Posizionamento nell'ADIR di Dipartimento (purché all'interno del quintile superiore)	9	
	Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali	5	
	Attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) ufficiale presso atenei e istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione	3	
	Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca	2	
	Partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio	2	
	Conseguimento in capo alla struttura di appartenenza della titolarità di brevetti	4	
Totale pesi ricerca		100	
Peso complessivo ricerca	70%	70	>=35
Totale Valutazione		100	>=70

* Ove opportuno le valutazioni possono essere rapportate a dati medi relativi all'ambito di insegnamento e al SSD di appartenenza del Candidato.

** Nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso, per la valutazione della produzione scientifica possono essere considerati alcuni dei seguenti indicatori:

1. Numero prodotti censiti scopus e ISI;
2. Numero medio di citazioni ISI e SCOPUS per pubblicazione;
3. "impact factor" totale (usando SNIP o IF5 anni);
4. "impact factor" medio per pubblicazione (usando SNIP o IF5 anni);
5. Combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Viene consigliato inoltre di rapportare gli indicatori al valore medio del SSD o del Dipartimento.

Nei SSD in cui non è pratica comune utilizzare tali indicatori si valuteranno il numero di prodotti classificati in fascia A, usando le metodologie adottate dal GEV-Anvur di riferimento.

La valutazione delle pubblicazioni garantisce in ogni caso la verifica dei seguenti fattori:

- a. Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b. Congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
- c. Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d. Determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale dell'autore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

ALLEGATO 3

Oggetto della valutazione	Chiamata di ricercatori a tempo indeterminato al ruolo di professore di seconda fascia	Punteggio (fino a)	SOGLIA
Didattica*	N. moduli/corsi per anno con partecipazione alle commissioni d'esame	17	
	Media valutazione degli studenti	30	
	Numero tesi dottorato	25	
	Numero tesi magistrali	20	
	Numero tesi laurea	8	
Totale pesi didattica		100	
Peso/punteggio complessivo didattica	30%	30	Non prevista
Ricerca	Valutazione della produzione scientifica**	55	
	Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi; altre attività di fund raising	20	
	Posizionamento nell'ADIR di Dipartimento (purché all'interno del quintile superiore)	9	
	Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali	5	
	Attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) ufficiale presso atenei e istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione	3	
	Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca	2	
	Partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio	2	
	Conseguimento in capo alla struttura di appartenenza della titolarità di brevetti	4	
Totale pesi ricerca		100	
Peso complessivo ricerca	60%	60	>=30
Compiti organizzativi	Partecipazioni a commissioni, comitati e incarichi in Dipartimento	20	
	Incarichi di responsabilità presso il Dipartimento	15	
	Partecipazioni a commissioni, comitati e incarichi in Ateneo	40	
	Incarichi di responsabilità in Ateneo	25	
Totale pesi compiti organizzativi		100	
Peso complessivo compiti organizzativi	10%	10	Non prevista
Totale Valutazione		100	>=70

* Ove opportuno le valutazioni possono essere rapportate a dati medi relativi all'ambito di insegnamento e al SSD di appartenenza del Candidato.

** Nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso, per la valutazione della produzione scientifica possono essere considerati alcuni dei seguenti indicatori:

1. Numero prodotti censiti scopus e ISI;
2. Numero medio di citazioni ISI e SCOPUS per pubblicazione;
3. "impact factor" totale (usando SNIP o IF5 anni);

4. "impact factor" medio per pubblicazione (usando SNIP o IF5 anni);
5. Combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Viene consigliato inoltre di riportare gli indicatori al valore medio del SSD o del Dipartimento.

Nei SSD in cui non è pratica comune utilizzare tali indicatori si valuteranno il numero di prodotti classificati in fascia A, usando le metodologie adottate dal GEV-Anvur di riferimento.

La valutazione delle pubblicazioni garantisce in ogni caso la verifica dei seguenti fattori:

- a. Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b. Congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
- c. Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d. Determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale dell'autore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.